



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

M_DG Corte d'Appello di Bologna 03700600601		
N. 1489		
24 FEB 2017		
UOR	CC	RUO
Funzione	Attività	Attività
Fascicolo	Protocollo	

Al Signor Presidente della Corte di cassazione
Al Signor Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello
Al Signor Segretario generale della giustizia
amministrativa
 Loro sedi

OGGETTO: decreto interministeriale 30 dicembre 2016 recante nuove disposizioni in tema di requisiti per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche. Nuove istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati in relazione all'attività di tirocinio svolta nell'anno 2016.

La presente circolare dà attuazione alle previsioni contenute negli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, del nuovo decreto interministeriale di cui all'oggetto.

In particolare, per quanto di stretta competenza di questa Direzione Generale, con la presente circolare si indicano le ulteriori modalità operative da seguirsi a cura degli uffici giudiziari per la ricezione delle domande, la trasmissione dei relativi elenchi e delle informazioni necessarie per stilare da parte di questa Amministrazione la relativa graduatoria.

Quanto alla presentazione della domanda da parte di ciascun tirocinante, al fine di facilitarne la redazione da parte degli interessati e l'esame da parte dei rispettivi uffici giudiziari, se ne è elaborato un modello *facsimile* (all. 2), da mettere a disposizione dei richiedenti ed al quale questi ultimi dovranno allegare l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2016. Non è sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica o dell'attestazione di avvenuta



presentazione della domanda volta ad ottenere l'attestazione del valore ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, al CAF, alla sede od agenzia dell'INPS. Del pari, non è valido l'esito della simulazione di calcolo ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, in quanto trattasi di valori puramente indicativi che non costituiscono certificazione. Si precisa che né questa Amministrazione, né gli uffici giudiziari **svolgono alcuna attività di assistenza alla Dichiarazione Sostitutiva Unica** e di attestazione dell'ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Tenuto conto della prossimità dei termini di scadenza del nuovo bando, qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, potranno indicare nella richiesta gli estremi della ricevuta rilasciata dal CAF o dall'INPS, e dovranno produrre all'Ufficio copia dell'attestazione ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, in corso di validità entro e non oltre il termine di gg. dieci successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 4 del citato decreto (in tal caso, pertanto, non sarà necessario assegnare, sul punto, da parte dell'ufficio giudiziario, lo specifico termine integrativo di cui all'articolo 2, comma 6).

La domanda di fruizione della borsa di studio potrà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o spedita all'ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione. La domanda dovrà essere ricevuta e custodita da ciascun ufficio giudiziario e **non dovrà essere inviata a questa Amministrazione** che riceverà unicamente dalla Corte di cassazione, Corti di appello, dalle relative Procure generali e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa i dati necessari per formare la graduatoria in formato *excel* secondo le modalità di seguito specificate.

In attesa dell'informatizzazione della procedura mediante *upload* sul sito giustizia, ciascun ufficio giudiziario avrà cura di inserire i dati in un apposito, unico, foglio *excel* compilato secondo le seguenti modalità.

Andranno create e riempite le caselle di seguito indicate: campo A, COGNOME / campo B, NOME / campo C, DATA DI NASCITA / campo D, CODICE FISCALE / campo E, UFFICIO GIUDIZIARIO / campo F, C.C.-P.G.C.C. - C.A.- P.G. - SEGR. GEN. G.A. (a seconda che si tratti di Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Corte di Appello, Procura Generale, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) / campo G, DATA INIZIO TIROCINIO / campo H, DATA FINE TIROCINIO / campo I, DATA DOMANDA / campo J, INDICATORE ISEEU / campo K, EMAIL TIROCINANTE.

Il *file* andrà trasmesso alla Corte di appello o alla Procura Generale di riferimento che provvederà a ricondurre ad unità tutti i *files* ricevuti dagli uffici giudiziari di appartenenza, provvedendo poi alla trasmissione di un unico *file excel* così formato (i dati andranno incolonnati secondo il valore decrescente

dell'ISEE, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario) a questa Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it

Ad analoga trasmissione provvederanno gli uffici della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Nello stesso modo si attiveranno gli Uffici della Giustizia amministrativa riguardo i successivi adempimenti di trasmissione a questa Amministrazione da parte del Segretariato generale.

Contestualmente alla trasmissione informatica del dato, gli Uffici superiori sopra menzionati trasmetteranno, sempre all'indirizzo *pec* sopra specificato, anche la stampa dell'unico file, timbrata e sottoscritta.

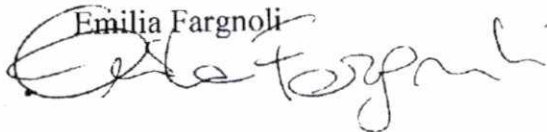
La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sulla base degli elenchi pervenuti sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia nella voce "Il Ministero informa" e consultabile anche nel *link* Strumenti → Decreti, circolari, provvedimenti e note.

Gli uffici giudiziari informeranno prontamente questa Direzione Generale del venir meno del possesso da parte dei tirocinanti dei requisiti di ammissibilità all'erogazione della borsa di studio di cui abbiano notizia (ad es. per rinuncia, per sopravvenuta interruzione del tirocinio, ecc).

Si allega: 1) nuovo decreto interministeriale; 2) *facsimile* domanda di attribuzione borsa di studio.

Il Direttore Generale

Emilia Fagnoli



(facsimile domanda)

**MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)
(ARTICOLI 38, 46, 47 E 48 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto dott.

CHIEDE

al Ministero della Giustizia l'assegnazione di una borsa di studio ex art. 73, c. 8-bis, d.l. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 e succ. modif., nella misura che sarà determinata.

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (2),

DICHIARA

di essere nato a

il

residente in

via

C.F.:

data di inizio del tirocinio:

ufficio giudiziario:

valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario:

Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:

Si impegna a comunicare qualsiasi variazione che determini decadenza dal beneficio.

Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data,

Firma (3)

Allega: attestazione ISEE

(1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'attribuzione della borsa di studio

(2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

(3) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



Il Ministro della Giustizia

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto articolo 73, introdotti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014 e concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo unico giustizia;

Visto l'articolo 2, comma 7 del decreto legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'Interno ed al Ministero della Giustizia nonché all'entrata del Bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre



2008, n. 181, relativo al corrente esercizio finanziario, è stato emanato in data 2 agosto 2016 ma che non risulta ancora perfezionato l'iter per l'assegnazione delle quote del Fondo Unico Giustizia alle amministrazioni competenti, risultando pertanto indisponibili, nel bilancio del Ministero della giustizia, i fondi da destinare per le finalità di cui all'articolo 73, comma 8 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2016 n. 174, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2016/2017

DECRETA

Art. 1

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2016, nel limite di euro 8.000.000, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
2. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
 1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
 2. il codice fiscale;
 3. la data di inizio del tirocinio;
 4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
 5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.



4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2016.
5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2016.
6. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.
7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6.
9. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.
2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4 dell'art. 2, al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.
4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e



8 dello stesso articolo 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.

5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2016.
6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'articolo 2, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.
- 4.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7

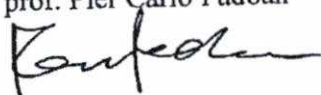
Pubblicità



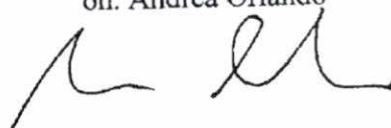
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, **30 DIC. 2016**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
prof. Pier Carlo Padoan



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
on. Andrea Orlando



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. **293**

- 3 FEB 2017

IL MAGISTRATO

